



Comune di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA “FIERA PATRONALE NOSTRA SIGNORA
DELLE GRAZIE”

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 – Tipologia di Fiera e competenze organizzative	2
Art. 3 – Avviso pubblico	3
Art. 4 – Formazione e validità della graduatoria	4
Art. 5 – Assegnazione e utilizzo dei posteggi.....	5
Art. 6 – Svolgimento della Fiera Patronale e obblighi degli operatori.....	5
Art. 7 – Responsabilità e assicurazione.....	6
Art. 8 – Sanzioni e decadenza.....	6
Art. 9 – Disposizioni finali e rinvio normativo	7

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e le modalità di partecipazione alla **Fiera Patronale “Nostra Signora delle Grazie”**, che si svolge, di norma, i primi due sabati e le prime due domeniche del mese di maggio di ogni anno, salvo cause di forza maggiore;
2. La Fiera Patronale costituisce una manifestazione di rilevanza **religiosa, storica, culturale e sociale**, oltre che commerciale, profondamente radicata nella tradizione della Città di Nettuno

e finalizzata alla valorizzazione dell'identità locale e della partecipazione della comunità cittadina;

3. L'organizzazione della Fiera è ispirata ai principi di:

- a) trasparenza e imparzialità;
- b) parità di trattamento tra gli operatori;
- c) corretto utilizzo del suolo pubblico;
- d) tutela della sicurezza, del decoro urbano e dell'interesse pubblico;
- e) valorizzazione delle produzioni locali e dell'artigianato.

Art. 2 – Tipologia di Fiera e competenze organizzative

1. La Fiera Patronale “**Nostra Signora delle Grazie**”, da ora chiamata “Fiera”, è una manifestazione pubblica a carattere **patronale**, nell'ambito della quale si svolgono attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di commercio, nonché delle disposizioni del presente Regolamento e degli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione;
2. La **Giunta Comunale**, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, è competente ad adottare annualmente gli atti necessari all'organizzazione della Fiera e, in particolare:
 - a) stabilire le finalità della Fiera;
 - b) individuare le aree di svolgimento della manifestazione;
 - c) definire i settori merceologici ammessi;
 - d) stabilire i principi di partecipazione e selezione degli operatori;
 - e) determinare il numero, la tipologia e le dimensioni dei posteggi;
3. Ai fini dell'organizzazione della manifestazione, la **Giunta Comunale** approva una planimetria dell'area fieristica, predisposta dagli uffici comunali competenti, nella quale sono individuati almeno:
 - a) il perimetro dell'area destinata alla Fiera;
 - b) la collocazione dei singoli posteggi;
 - c) le dimensioni degli spazi assegnabili;

- d) le aree di sicurezza, di rispetto e i corridoi di transito per i mezzi di soccorso;
- 4. La **planimetria** di cui al comma precedente può essere aggiornata annualmente, o anche in corso di programmazione, per motivate esigenze organizzative, di sicurezza, viabilità o decoro urbano;
- 5. Gli **uffici comunali competenti** curano l'attuazione degli atti approvati dalla Giunta, la predisposizione dell'Avviso Pubblico, l'istruttoria delle domande di partecipazione, la formazione della graduatoria, l'assegnazione dei posteggi sulla base dei posti disponibili e della graduatoria e i controlli sul corretto svolgimento della Fiera.

Art. 3 – Avviso pubblico

- 1. La partecipazione alla Fiera è subordinata alla pubblicazione di un **Avviso Pubblico**, emanato dal Comune di Nettuno, su indirizzo della Giunta, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento;
- 2. L'Avviso Pubblico è approvato **annualmente** dalla Giunta Comunale e deve essere pubblicato entro il 31/01 dell'anno di svolgimento della Fiera, al fine di garantire adeguata informazione, trasparenza e parità di accesso agli operatori interessati;
- 3. L'Avviso Pubblico deve indicare, in modo chiaro e non discrezionale:
 - a) le aree di svolgimento della Fiera;
 - b) il numero, la tipologia e le dimensioni dei posteggi disponibili;
 - c) i settori merceologici ammessi;
 - d) i requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione;
 - e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - f) i criteri di formazione della graduatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità;
 - g) le cause di esclusione, decadenza o revoca dell'assegnazione del posteggio;
- 4. L'Avviso Pubblico deve espressamente prevedere:
 - a) il **divieto di cessione o subaffitto** del posteggio, a qualsiasi titolo;
 - b) l'obbligo per il titolare del posteggio di svolgere **direttamente ed esclusivamente** l'attività autorizzata;

- c) il divieto di presentazione di domande **per conto di terzi**, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
- 5. Qualora l'Avviso Pubblico, per motivate esigenze organizzative, non venga emanato entro i termini stabiliti, l'Amministrazione può fare riferimento alla graduatoria dell'**anno precedente**, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento;
- 6. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'Avviso Pubblico potrà essere pubblicato entro e non oltre il 31.03.

Art. 4 – Formazione e validità della graduatoria

- 1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'Ufficio **comunale** competente procede alla formazione della graduatoria degli operatori idonei, previa verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, effettuata da una Commissione individuata con determinazione del Dirigente competente;
- 2. La graduatoria è formata annualmente, sulla base dei criteri di valutazione previsti dall'Avviso Pubblico e dei principi stabiliti dal presente regolamento;
- 3. La graduatoria ha **validità limitata all'edizione** della Fiera per la quale è stata formata e non può essere utilizzata per edizioni successive, salvo quanto previsto dal presente Regolamento in presenza di motivate esigenze organizzative;
- 4. In caso di parità di punteggio, la **precedenza** è determinata, nell'ordine:
 - a) dall'**anzianità professionale** dell'operatore, comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) dalla **minore età** anagrafica del titolare dell'attività richiedente;
- 5. Qualora, all'inizio o nel corso della Fiera, uno o più posteggi risultino **vacanti** per rinuncia, esclusione o decadenza dell'assegnatario, si procede allo scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine risultante, nei limiti dei tempi tecnici compatibili con lo svolgimento della manifestazione;

Art. 5 – Assegnazione e utilizzo dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati agli operatori utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine risultante dalla stessa e in conformità alla planimetria approvata dall'Amministrazione Comunale;
2. L'assegnazione deve essere conclusa entro **30 giorni** dall'inizio della Fiera;
3. Entro 15 giorni dall'assegnazione dello spazio, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi dovuti a qualsiasi titolo. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta la decadenza dall'assegnazione e lo scorrimento della graduatoria;
4. Il posteggio è **personale e non cedibile**. È fatto espresso divieto di:
 - a) cedere, subaffittare o comunque trasferire a terzi, anche di fatto, il posteggio assegnato;
 - b) consentire a soggetti diversi dal titolare autorizzato di svolgere l'attività in modo prevalente o continuativo;
 - c) utilizzare il posteggio per attività diverse da quelle autorizzate;
5. È vietato occupare **spazi ulteriori** rispetto a quelli assegnati o aree non destinate alla Fiera. In caso di accertata occupazione abusiva, l'Amministrazione dispone l'immediata rimozione delle strutture eccedenti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 6 – Svolgimento della Fiera Patronale e obblighi degli operatori

1. Durante lo svolgimento della Fiera, ogni operatore è tenuto a occupare esclusivamente il posteggio assegnato e a rispettarne la collocazione e le dimensioni, così come indicate nella planimetria approvata dall'Amministrazione comunale;
2. È fatto obbligo agli operatori di:
 - a) tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione alla partecipazione alla Fiera;
 - b) garantire la presenza continua del titolare del posteggio o di soggetti espressamente autorizzati;
 - c) mantenere il posteggio in condizioni di ordine, pulizia e decoro per tutta la durata della manifestazione;
 - d) esporre e tenere in vista il listino dei prezzi al pubblico;
3. È vietato:

- a) suddividere il posteggio con altri operatori non autorizzati;
 - b) detenere o vendere merce per conto di terzi;
 - c) collocare attrezzature, tavoli, espositori o merci al di fuori dello spazio assegnato;
 - d) occupare aree non destinate alla Fiera;
 - e) l'utilizzo di apparecchiature per la diffusione di musica;
 - f) mantenere acceso il motore degli automezzi, se non in movimento;
4. La sistemazione degli stand e delle attrezzature deve garantire in ogni momento:
- a) il libero transito dei pedoni;
 - b) il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
 - c) il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio;
5. Non è consentita la sosta di veicoli, di qualsiasi genere, all'interno dell'area destinata alla Fiera, al di fuori delle fasi di carico e scarico nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
6. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione comunale, anche tramite la Polizia Locale, può disporre l'immediata rimozione delle strutture, delle attrezzature o delle merci non conformi, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Responsabilità e assicurazione

1. Ogni partecipante deve essere in possesso, prima dell'inizio della Fiera, di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, valida per l'intera durata della manifestazione;
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'attività svolta dagli operatori.

Art. 8 – Sanzioni e decadenza

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di commercio su aree pubbliche, e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale Lazio n. 22/2019, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi;
2. Costituiscono **violazioni gravi**, ai fini del presente Regolamento:
 - a) la mancata occupazione del posteggio entro l'orario stabilito, salvo cause di forza maggiore, opportunamente documentate;

- b) la cessione o il subaffitto, anche di fatto, del posteggio assegnato;
 - c) l'occupazione abusiva di spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati o di aree non destinate alla Fiera;
 - d) la presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera;
 - e) l'utilizzo del posteggio in modo difforme rispetto all'autorizzazione rilasciata;
 - f) il mancato rispetto degli ordini di rimozione o ripristino impartiti dall'Amministrazione o dalla Polizia Locale;
 - g) la reiterazione di violazioni già contestate nel corso della stessa edizione;
 - h) comportamenti che compromettono il regolare e sicuro svolgimento della fiera;
3. In caso di violazioni gravi accertate, l'Amministrazione comunale dispone:
- a) la **decadenza immediata dall'assegnazione del posteggio** per l'edizione in corso;
 - b) lo scorrimento della graduatoria;
 - c) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
4. Nei casi di **violazioni non qualificabili come gravi**, l'Amministrazione può applicare sanzioni proporzionate alla natura e alla gravità dell'infrazione, anche mediante diffida o prescrizioni operative immediate;
5. In presenza di violazioni gravi e accertate, l'Amministrazione comunale può tenere conto del comportamento dell'operatore **ai fini della partecipazione alle edizioni successive della Fiera**, disponendo, con provvedimento motivato:
- a) l'esclusione dalla partecipazione per una o più edizioni successive;
 - b) l'attribuzione di penalità nella formazione della graduatoria;
6. Le misure di cui al comma precedente non possono avere carattere permanente e sono adottate nel rispetto dei principi di:
- a) proporzionalità;
 - b) contraddittorio;
 - c) motivazione del provvedimento;
7. Restano ferme le responsabilità civili e penali derivanti dalle condotte accertate, nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 – Disposizioni finali e rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano:

- a)** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;
 - b)** la Legge Regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 – Testo Unico del Commercio, e i relativi atti di attuazione;
- 2. Restano ferme le competenze attribuite agli organi comunali dalla normativa vigente;
- 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.